



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo “Matteotti-Cirillo”

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ. 258

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO (NA)
Prot. 0001138 del 07/02/2022
IV (Uscita)

Ai docenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: SINTESI DECRETO LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5, art. 6

A partire dal 5 Febbraio, sono in vigore le disposizioni e le misure emanate dal Consiglio dei Ministri con Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, pubblicato in GU n.29 del 4-2-2022.

Nel raccomandare a tutti Voi, una attenta e completa lettura del Decreto ritengo di fare cosa opportuna sintetizzando, di seguito, le misure che più da vicino riguardano il nostro Istituto e che sono contenute nell'Articolo 6: “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”

SCUOLA DELL'INFANZIA

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, un ulteriore test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

Per essere riammessi in classe, questi alunni dovranno solo dimostrare di avere effettuato il test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo .

Gli alunni che dovessero risultare positivi al tampone effettuato a quarantena terminata, quindi, non potranno riprendere le lezioni in presenza.

SCUOLA PRIMARIA

- a) **Fino a quattro casi di positività** nella stessa classe **le attività proseguono per tutti in presenza in regime di AUTOSORVEGLIANZA** con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Alla prima comparsa dei sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

- b) **Con cinque o più casi di positività** nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza in regime di AUTOSORVEGLIANZA** con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di questi alunni sarà controllata da personale appositamente delegato dal sottoscritto mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, già in uso; Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile
- c) **Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.**

(Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente).

A questi alunni si applica infatti il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata, per l'appunto, di cinque giorni, che termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Per essere riammessi in classe, questi alunni dovranno solo dimostrare di avere effettuato il test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2. Gli alunni che dovessero risultare positivi al tampone effettuato a quarantena terminata, quindi, non potranno riprendere le lezioni in presenza.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

a) **con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza **in regime di AUTOSORVEGLIANZA**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

b) **con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe:

b1: per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza **in regime di AUTOSORVEGLIANZA** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; a questi alunni si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza; la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di questi alunni sarà controllata da personale appositamente delegato dal sottoscritto mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, già in uso;

b2: per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;

b3: per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

(Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente).

A questi alunni si applica infatti il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata, per l'appunto, di cinque giorni, che termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

Per essere riammessi in classe, questi alunni dovranno solo dimostrare di avere effettuato il test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo.

Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico

NOTA BENE

- **Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza e che non possano quindi frequentare in presenza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.**
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati.
- Nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- Per le scuole primarie e secondarie si ricorre alla **didattica digitale integrata** se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
- **Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.**
- **La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza in regime di DID, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19** in via di adeguamento.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Giuseppina NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

